

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Indennità
disoccupazione
ASpl

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -
- Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -
- Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 1098/2019

Cron.

Rep.

Ud. 14/11/2024

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1098-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

2024

- ricorrente -

4667

contro

[redacted] domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 291/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2018 R.G.N. 408/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.



RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da [REDACTED] nei confronti dell'Inps tesa ad accertare che l'Istituto non aveva diritto a ripetere le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione (Assicurazione Sociale per l'Impiego), nonostante ella avesse in seguito lavorato per un periodo superiore a 6 mesi.

Riteneva la Corte che lo stato di disoccupazione presente al tempo della corresponsione dell'indennità non fosse poi cessato, poiché il nuovo rapporto di lavoro subordinato aveva prodotto un reddito annuo inferiore al limite minimo necessario per la relativa imposizione fiscale. Ai sensi dell'art.4, lett. a) d.lgs. n.181/00, in caso di mancato superamento del limite annuale di reddito, secondo la Corte non viene meno lo stato di disoccupazione, quand'anche il rapporto di lavoro abbia avuto durata maggiore di 6 mesi.

Avverso la sentenza, l'Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria.

[REDACTED] resiste con controricorso.

All'adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE

Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, co.15 e 24-bis l. n.92/12 e dell'art.4, lett. a) e d) d.lgs. n.181/00 in relazione all'art.12 disp. prel. al c.c. Sostiene che in caso di nuovo contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6



mesi viene sempre meno lo stato di disoccupazione, a prescindere dal limite reddituale, il quale rileverebbe solo nel rispetto della durata semestrale del contratto di lavoro. Con la memoria illustrativa l'Inps aggiunge l'ulteriore argomentazione per cui l'art.4 d.lgs. n.181/00 sarebbe irrilevante ai fini della disciplina della ASpI, poiché non richiamato dall'art.2, co.14 e 15 l. n.92/12.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, secondo cui mancherebbe il requisito di autosufficienza, non avendo l'Inps trascritto in ricorso l'atto presupposto, ovvero il suo provvedimento di richiesta di ripetizione delle somme erogate.

Vero è che la richiesta di ripetizione non è un atto su cui si basa il ricorso poiché, per un verso, il giudizio di merito nasce dalla domanda di accertamento negativo svolto dalla lavoratrice e non da una domanda di ripetizione dell'Inps; per altro verso, la sentenza d'appello ha accertato in fatto che tale richiesta di ripetizione era stata avanzata dall'Inps, e il ricorso di legittimità non aveva necessità di rimettere in discussione tale accertamento.

Tanto premesso, il motivo è fondato.

In fatto è pacifico che la lavoratrice fu assunta senza regolare contratto per un periodo superiore a 6 mesi, percependo per l'intero periodo un importo retributivo inferiore al limite annuale fissato per l'obbligo di imposizione fiscale del reddito da lavoro.

La Corte d'appello ha ritenuto che non fosse venuto meno lo stato di disoccupazione fondando il proprio



convincimento sull'art.4, lett. a) d.lgs. n.181/00, norma ritenuta rilevante sul piano del rapporto previdenziale.

Si ritiene di dover dissentire da tale conclusione.

La prestazione erogata dall'Inps rientrava nell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), disciplinata dall'art.2, co.14 e 15 l. n.92/12, in base al quale: *"14. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni. 15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa."*

Il testo normativo non menziona il tema reddituale, limitandosi a dire che in caso di sopravvenuta assunzione con contratto di lavoro subordinato per un termine non superiore a 6 mesi, l'indennità è sospesa e riprende a decorrere cessata l'occupazione. Ove il nuovo rapporto duri più di 6 mesi l'indennità non spetta poiché, secondo la regola generale, è venuta meno la condizione di permanenza dello stato di disoccupazione.

Nell'individuare il significato di stato di disoccupazione, la l. n.92/12 fa riferimento non all'art.4 d.lgs. n.181/00, ma al solo art.1, co.2, lett. c), in base al quale è stato di



disoccupazione, *"la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti"*.

Ai fini del rapporto previdenziale, dunque, il legislatore ha inteso richiamare non qualsiasi disposizione del d.lgs. n.181/00, e nemmeno il suo art.4, coerentemente con il rilievo per cui il d.lgs. n.181/00 ha tutt'altro scopo da quello di disciplina del rapporto previdenziale: esso (v. art.1) mira a una razionalizzazione delle procedure di collocamento, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché a promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro.

In vista di tali obiettivi e non anche di definire i presupposti della ASpI, il d.lgs. n.181/00 disciplina lo stato di disoccupazione, tra l'altro prevedendo all'art.4, nel testo vigente *ratione temporis*:

"Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;

....

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi".

Stante il mancato richiamo ad opera della l. n.92/12, l'art.4, co.1, lett. a) d.lgs. n.181/00 non può essere usato per individuare quale sia lo stato di disoccupazione



da considerare ai fini ASpI, poiché è solo l'art.1, co.2, lett. c) ad essere rilevante.

La disciplina dell'ASpI, contenuta nell'art.2, co.14 e 15 l. n.92/12 e nell'art.1, co.2, lett. c) d.lgs. n.181/00, non menziona affatto il limite reddituale ai fini dello stato di disoccupazione, che dunque deve restare privo di considerazione.

Il confronto tra la disciplina ASpI, contenuta nella l. n.92/12, e la successiva nuova disciplina della NASpI, contenuta all'art.9 d.lgs. n.22/15, fa comprendere come solo con la NASpI il tema reddituale abbia fatto ingresso ai fini dell'individuazione dello stato di disoccupazione. In particolare, ai sensi dell'art.9 d.lgs. n.22/15:

"1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. (...)

2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10 (...)"

Va in conclusione affermato il principio per cui, nella vigenza del trattamento ASpI, qualsiasi nuova occupazione derivante da contratto di lavoro subordinato, ove superiore a 6 mesi, determina il venir meno della prestazione per mancanza del requisito di disoccupazione, a prescindere dal reddito percepito.



È appena il caso di aggiungere che detta conclusione non è contraddetta dalla sentenza n.27506/19 di questa Corte, poiché in quel caso non era in questione il trattamento di ASpI e quindi il portato dell'art.2, co.14 e 15 l. n.92/12, essendo l'indennità di disoccupazione ancora attratta al regime precedente l'entrata in vigore della l. n.92/12.

La sentenza impugnata va dunque cassata, avendo ritenuto dovuto il trattamento previdenziale sulla base del requisito reddituale, senza considerare l'unico dato invece rilevante, ovvero la presenza di un rapporto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda.

Le spese dell'intero processo sono compensate attesa l'assenza di precedenti specifici di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda.

Compensa le spese di lite dell'intero processo.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 14.11.24

La Presidente

Lucia Esposito

